

Decreto “liquidità” 2020

Publicato, sulla Gazzetta Ufficiale 94 del 8 aprile 2020 il

DECRETO LEGGE “MISURE URGENTI IN MATERIA DI ACCESSO AL CREDITO E DI ADEMPIMENTI FISCALI PER LE IMPRESE, DI POTERI SPECIALI NEI SETTORI STRATEGICI, NONCHÉ INTERVENTI IN MATERIA DI SALUTE E LAVORO, DI PROROGA DI TERMINI AMMINISTRATIVI E PROCESSUALI”.

Nella presente circolare in estrema sintesi le novità del cd. Decreto “Liquidità” riguardanti le imprese e i professionisti, in seguito alla diffusione nel territorio italiano del Coronavirus.

LE PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI DEL DECRETO “LIQUIDITÀ”

Lunedì 6 aprile 2020 il Consiglio dei Ministri ha varato il testo del Decreto-legge contenente **misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese**, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali. Il Decreto 23/2020 chiamato anche “Decreto liquidità” (di seguito chiamato semplicemente Decreto) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.94 del 8.04.2020, ed è entrato in vigore il giorno successivo.

Di seguito, le principali misure previste nel Decreto.

Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese (art. 1)

Per assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, colpite dall'epidemia da Covid-19, **SACE S.p.A. concede fino al 31 dicembre 2020 garanzie** in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, **per finanziamenti sotto qualsiasi forma.**

Le garanzie saranno rilasciate alle seguenti condizioni:

1. **la garanzia è concessa entro il 31 dicembre 2020**, per finanziamenti di **durata non superiore a 6 anni**, con la possibilità di un preammortamento di durata fino a 24 mesi;
2. al 31 dicembre 2019 l'impresa beneficiaria non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà¹;
3. alla data del 29 febbraio 2020 non risultava presente tra le esposizioni deteriorate della banca, come definite dalla normativa europea;
4. l'importo del prestito assistito da garanzia non è superiore al maggiore tra questi due elementi:
 - ◆ **25% del fatturato annuo dell'impresa relativi al 2019**, come risultante dal bilancio approvato ovvero dai dati certificati se l'impresa non ha ancora approvato il bilancio;
 - ◆ **il doppio dei costi del personale dell'impresa relativi al 2019**, come risultanti dall'ultimo bilancio ovvero dai dati certificati se l'impresa non ha ancora approvato il bilancio



Le garanzie sono prestate in misura diversa in relazione alla dimensione delle aziende. In particolare, è prevista una garanzia al:

90% DEL FINANZIAMENTO	imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro
80% DEL FINANZIAMENTO	imprese con più di 5000 dipendenti e valore del fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro
70% DEL FINANZIAMENTO	imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi.

Sono previsti **obblighi a carico delle imprese garantite** che si devono impegnare a:

- ◆ non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto delle azioni nel corso del 2020;
- ◆ gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.
- ◆ destinare i fondi ricevuti con finanziamento a stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali situate in Italia (come documentato dal rappresentante legale della impresa beneficiaria) per:
 - ✓ **costi del personale,**

¹ ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014

- ✓ investimenti
- ✓ capitale circolante.

Misure per il sostegno alla esportazione, alla internazionalizzazione e agli investimenti delle imprese (art. 2)

L'articolo 2 prevede che **SACE S.p.A. sia abilitata a rilasciare garanzie sotto qualsiasi forma**, ivi incluse controgaranzie verso i confidi, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, **per finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi alle imprese con sede in Italia**, entro l'importo complessivo massimo di 200 miliardi.

Sottoscrizione contratti e comunicazioni in modo semplificato (art. 4)

L'articolo 4 per assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi e nell'offerta dei prodotti alla clientela da parte di banche e intermediari finanziari nella situazione di emergenza epidemiologica, favorisce la conclusione di nuovi contratti attraverso modalità di scambio del consenso più agevoli rispetto alle formalità previste dall'ordinamento ordinario.

Pertanto, per il periodo in cui perdurerà l'emergenza, nei contratti stipulati con la clientela la dettaglio, il contratto è valido anche se il **cliente esprime il proprio consenso mediante posta elettronica non certificata o altro strumento idoneo**, a condizione che:

- ◆ siano accompagnati da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente,
- ◆ facciano riferimento ad un contratto identificabile in modo certo
- ◆ siano conservati insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantirne la sicurezza, integrità e immodificabilità.

Differimento dell'entrata in vigore del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al D. Lgs 12 gennaio 2019 n.14 (art. 5)

L'art. 5 dispone il **rinvio integrale dell'entrata in vigore del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza²**. La proroga viene prevista **al 1° settembre 2021** e quindi circa un anno dopo l'originaria data prevista per l'entrata in vigore della Riforma.

Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale societario (art. 6)

L'articolo 6 stabilisce che dal 9 aprile al 31 dicembre 2020 per le situazioni verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro questa data, **non si applicano**:

- ◆ le disposizioni relative alla **riduzione di capitale sociale per perdite**
- ◆ la causa di **scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale** sociale.

Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio (art. 7)

Nella redazione del bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020 si potranno **valutare le voci, in merito alla continuazione dell'attività** se la stessa risulta sussistente dall'ultimo bilancio di esercizio chiuso anteriormente al 23 febbraio 2020. Resta salvo il fatto che **i criteri di valutazione** delle voci di bilancio vadano **illustrati nella nota integrativa** facendo richiamo al bilancio precedente.

Disposizioni in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione (art. 9)

L'articolo 9 introduce misure riguardanti le soluzioni della crisi di impresa alternative al fallimento, quali il **concordato preventivo** e gli **accordi di ristrutturazione**. Le misure introdotte, in questo momento di emergenza sanitaria, mirano ad **evitare che le procedure** di concordato preventivo o

² di cui al Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, attuazione della Legge 19 ottobre 2017, n. 155

di accordi di ristrutturazione che, prima dello scoppio della crisi epidemica avevano effettive possibilità di successo, **vengano irrimediabilmente compromesse**, a danno delle imprese e dell'intero sistema economico. Tra le previsioni stabilite, si segnala che:

- ◆ vengono **prorogati di 6 mesi**, i **termini di adempimento** dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione omologati che **scadono tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 dicembre 2021**;
- ◆ nei **procedimenti** per l'omologazione del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione **pendenti alla data del 23 febbraio 2020** il debitore può chiedere al tribunale un **termine massimo di 90 giorni**, per presentare un **nuovo piano e una nuova proposta o un nuovo accordo di ristrutturazione**;
- ◆ il debitore può chiedere il **differimento dei termini di adempimento del concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione** (fino ad un **massimo di 6 mesi**), depositando una memoria dove indica le **nuove scadenze**;

Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza (art. 10)

L'**articolo 10** riguarda i **ricorsi e le richieste per la dichiarazione di fallimento** e dello **stato di insolvenza**. Questo particolare momento non consente infatti una valutazione obiettiva circa le cause dello stato di insolvenza delle imprese e le misure opportune da adottare. In particolare, vengono introdotte misure temporanee ed eccezionali come l'**improcedibilità dei ricorsi**³ depositati tra la data del **9 marzo 2020** e quella del **30 giugno 2020**.

L'improcedibilità dei ricorsi introdotta viene **esclusa** nel caso in cui la **domanda** sia stata presentata dal **pubblico ministero** per evitare di favorire imprese che stanno mettendo in atto condotte dissipative, a danno dei creditori.

Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito (art. 11)

L'articolo 11 prevede la sospensione dei **termini di scadenza ricadenti o decorrenti nel periodo dal 9 marzo 2020 al 30 aprile 2020**, relativi a

- ◆ **vaglia cambiari, cambiali, altri titoli di credito** emessi prima del 9 aprile 2020
- ◆ **ogni altro atto avente efficacia esecutiva** a quella stessa data.

La sospensione opera su:

- ◆ **i termini per la presentazione al pagamento**;
- ◆ **i termini per la levata del protesto** o delle constatazioni equivalenti;

³ ai sensi degli artt. 15 e 195, r.d. 16 marzo 1942, n. 267 e 3 del d.lgs 8 luglio 1999, n. 270

- ◆ il **termine per il pagamento tardivo dell'assegno**.

La sospensione **opera a favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o di garanzia**, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente.

Sospesa inoltre, la trasmissione

- ◆ **alle Camere di Commercio dei protesti e delle constatazioni equivalenti** levati dal 9 marzo 2020 fino al 9 aprile, ove già pubblicati le Camere di commercio provvedono d'ufficio alla loro cancellazione.
- ◆ **le informative al Prefetto**;
- ◆ eventuali **segnalazioni già inviate alla Centrale di allarme interbancaria** dovranno essere cancellate a cura dell'intermediario che le ha effettuate.

Fondo Gasparrini (art. 12)

Per quanto riguarda l'accesso al Fondo solidarietà mutui "prima casa", cd. "Fondo Gasparrini", nella **nozione di lavoratori autonomi rientrano anche le ditte individuali e gli artigiani**. Inoltre, per i 9 mesi successivi al 9 aprile 2020, data di entrata in vigore del decreto, l'accesso ai benefici del fondo è **ammesso anche nell'ipotesi di mutui in ammortamento da meno di un anno**.

Fondo centrale di garanzia PMI (art. 13)

Il Decreto prevede che in merito al "Fondo centrale di garanzia per le PMI" **fino al 31.12.2020** si applicano le seguenti misure:

- a) **la garanzia è concessa a titolo gratuito**
- b) l'importo massimo garantito per singola impresa è elevato a 5 milioni di euro. Sono ammesse alla garanzia le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499;
- c) la percentuale di copertura:
 - ✓ della garanzia diretta è incrementata al 90% dell'ammontare di ciascuna operazione finanziaria,
 - ✓ della riassicurazione è incrementata al 100% dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia
- d) La riassicurazione può essere innalzata al 100% dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia
- e) sono ammissibili alla garanzia del Fondo i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione;

- f) per le operazioni per le quali banche o gli intermediari finanziari hanno accordato, anche di propria iniziativa la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, o della sola quota capitale o l'allungamento della scadenza dei finanziamenti, in connessione degli effetti indotti dalla diffusione del Coronavirus la durata della garanzia del Fondo è estesa in conseguenza;
- g) la garanzia è concessa senza applicazione del modello di valutazione;
- h) non è dovuta la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie;
- i) le operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico – alberghiero e delle attività immobiliari con durata minima di 10 anni e di importo superiore a euro 500.000,00, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti;
- j) Ulteriori garanzie su specifici portafogli di finanziamenti, anche senza piano d'ammortamento dedicati a imprese danneggiate dall'emergenza Covid-19 o appartenenti, per almeno il 60% a specifici settori e filiere colpiti dall'epidemia;
- k) previa autorizzazione della commissione europea sono ammissibili alla garanzia del fondo, con copertura al 100% sia in garanzia diretta che in riassicurazione, i nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari in favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19, come da dichiarazione autocertificata, purché tali finanziamenti
- ✓ prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione;
 - ✓ e abbiano una durata da 24 fino a 72 mesi;
 - ✓ e un importo non superiore al 25% dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall'ultimo bilancio depositato e, comunque, non superiore a 25.000,00 euro.
- l) **sono prorogati per tre mesi tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi** relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo.

Previste specifiche misure, fino al 31.12.2020, per le garanzie su portafogli di finanziamenti, anche senza piano d'ammortamento, dedicati a imprese danneggiate dall'emergenza Covid-19, costituiti per almeno il 20% da imprese aventi, alla data di inclusione dell'operazione nel portafoglio, un rating non superiore alla classe "BB" della scala di valutazione Standard's and Poor's.

Finanziamenti all'Istituto Credito Sportivo (art. 14)

L'articolo 14 incrementa di 30 milioni il **Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva affinché** possa **prestare garanzia, fino al 31.12.2020, sui finanziamenti erogati** dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario, **per le esigenze di liquidità**

- ◆ delle Federazioni Sportive Nazionali,
- ◆ delle Discipline Sportive Associate,

- ◆ degli Enti di Promozione Sportiva,
- ◆ delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche⁴.

Sospensione dei versamenti tributari e contributivi (art. 18)

L'articolo 18 prevede che i **soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione** che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, che nel **2019** abbiano avuto ricavi o compensi **non superiori a 50 milioni di euro, non effettuano i versamenti in autoliquidazione in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020**, relativi:

- alle **ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente** e assimilato⁵ e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
- all'**Iva**;
- ai **contributi** previdenziali e assistenziali;
- ai **premi** per l'assicurazione obbligatoria.

Ci si può avvalere della sospensione purché si verifichi una **diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno:**

- il 33%** nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta;
- e del **33%** nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta.

La stessa sospensione sui termini di versamento in autoliquidazione si applica ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato, che nel **2019** abbiano avuto ricavi o compensi **superiori a 50 milioni di euro, a condizione che i ricavi o i compensi siano diminuiti almeno:**

- del 50%** nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta;
- e del **50%** nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta.

La stessa sospensione è rivolta, inoltre, **ai soggetti** con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato **che hanno intrapreso l'esercizio dell'impresa, arte o professione dopo il 31 marzo 2019**.

I versamenti in merito alle **ritenute** alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato⁶ e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, i **contributi** previdenziali e assistenziali e i **premi** per l'assicurazione obbligatoria

⁴ iscritte al registro di cui all'art. 5, comma 2, lettera c), del d.lgs. 23 luglio 1999 n. 242

⁵ Di cui agli articoli 23, 24, del DPR 600/1973.

⁶ Di cui agli articoli 23, 24, del DPR 600/1973.

sono sospesi anche per gli **enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime di impresa.**

A prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi del periodo d'imposta precedente, la sospensione dei versamenti dell'IVA si applica per i mesi di aprile e maggio 200, ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione che

1. hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle provincie di **Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza**
2. hanno **subito rispettivamente una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33%** nel marzo di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

- in un'**unica soluzione entro il 30 giugno 2020**;
- o fino a un **massimo di 5 rate mensili** di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020.

Non si rimborsa quanto già versato.

Per i soggetti aventi diritto continuano a restare valide le sospensioni previste⁷ fino al 30.04.2020 per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, **nonché per tali categorie di soggetti:**

a	federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
b	soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi;
c	soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
d	soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
e	soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;

⁷ Dall'art. 8 del D.l. 9/2020 (vedi nostra CDG n. 51/2020), poi modificato dall'art. 61 del D.l. 18/2020 (vedi nostra CDG n. 65/2020).

f	soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
g	soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi per l'infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
h	soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
i	aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
l	soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
m	soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
n	soggetti che gestiscono servizi di trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
o	soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
p	soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
q	soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica.
r	organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte negli appositi registri, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome, associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1 del D.lgs. 117/2017.

Tali versamenti devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi:

- in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020;
- mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Restano ferme, inoltre, le disposizioni del D.l. 18/2020 per **le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche**, per le quali era stata disposta la sospensione fino al 31.05.2020 del versamento delle ritenute alla

fonte, nonché dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria. I versamenti sospesi sono effettuati, **senza applicazione di sanzioni e interessi**:

- in unica soluzione entro il 30.06.2020;
- o anche mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere da giugno 2020.

Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato

Proroga sospensione ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni (art. 19)

Per i soggetti con ricavi o compensi **non superiori a 400.000 €**, nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del D.l. 18/2020 (generalmente 2019), **i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17.03.2020 e il 31 maggio 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto⁸**, da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

I contribuenti che si avvalgono della presente opzione, devono rilasciare un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto:

- ◆ **in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020;**
- ◆ **o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili** di pari importo a decorrere **dal mese di luglio 2020**,
senza applicazione di sanzioni e interessi.

Metodo previsionale acconti di giugno (art. 20)

L'articolo 20 stabilisce che, ai fini del calcolo degli acconti Irpef, Ires, Irap dovuti per il periodo d'imposta 2020, in caso di utilizzo del metodo previsionale **non saranno applicate sanzioni e interessi in caso di scostamento dell'importo versato a titolo di acconto**, rispetto a quello dovuto sulla base delle risultanze della dichiarazione dei redditi e dell'Irap, **entro il margine del 20%**.

In pratica, le sanzioni e gli interessi in caso di **omesso/insufficiente versamento** degli acconti IRPEF, IRES e IRAP non si applicano in caso di insufficiente versamento delle somme dovute se

⁸ Di cui agli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

l'importo versato non è inferiore all'80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in corso.

La norma vuole **agevolare la scelta di calcolo degli acconti sulla base del metodo previsionale**, in considerazione della crisi che si è generata dalle misure di contenimento da Coronavirus.

Proroga al 16 aprile (art. 21)

L'articolo 21 chiarisce che sono **considerati regolarmente effettuati i versamenti** nei confronti delle pubbliche amministrazioni **scadenti il 16.03.2020, prorogati al 20.03.2020** per effetto dell'articolo 60 del D.L. 18/2020, **se eseguiti entro il 16 aprile 2020**, senza il pagamento di sanzioni e interessi.

Proroga al 30 aprile per la consegna e trasmissione delle CU (art. 22)

L'articolo 22 differisce al **30 aprile il termine entro il quale i sostituti d'imposta devono consegnare agli interessati le certificazioni uniche** relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo.

Inoltre, **non si applicano le sanzioni**, nel caso in cui le certificazioni siano trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate oltre il termine del 31 marzo 2020, **purché l'invio avvenga entro il 30 aprile 2020**.

Proroga della validità dei certificati in materia di appalti (art. 23)

Per evitare accessi da parte dei contribuenti agli uffici dell'Agenzia delle Entrate, l'articolo 23 **proroga fino al 30.06.2020 la validità dei certificati⁹** in materia di appalti, **emessi dall'Agenzia delle entrate nel mese di febbraio 2020**.

Termini sospesi per mantenere beneficio prima casa (art. 24)

⁹ previsti dall'articolo 17-bis del d.lgs. 241 del 9 luglio 1997.

L'articolo 24 prevede la sospensione dei termini¹⁰:

- ◆ **di 18 mesi** dall'acquisto della prima casa, entro i quali il contribuente deve trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l'abitazione;
- ◆ **di un anno** entro il quale il contribuente che ha ceduto l'immobile acquistato con i benefici prima casa deve procedere all'acquisto di altro immobile da destinare a propria abitazione principale, per non decadere dal beneficio originaria in caso di cessioni avvenute entro 5 anni dall'acquisto;
- ◆ **di un anno** entro il quale il contribuente che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale deve procedere alla vendita dell'abitazione ancora in suo possesso;

La **sospensione opera nel periodo compreso tra il 23.02.2020 e il 31.12.2020**. I termini torneranno a decorrere allo scadere del periodo di sospensione.

Assistenza fiscale digitalizzata (art. 25)

L'articolo 25 prevede che per tutto il periodo dell'emergenza sanitaria i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, **possano inviare in via telematica ai CAF e ai professionisti abilitati:**

- ◆ **la copia per immagine della delega all'accesso alla dichiarazione precompilata sottoscritta relativa al 2019**
- ◆ **la copia della documentazione necessaria,**
- ◆ **la copia del documento di identità.**

Inoltre, in caso di mancanza di scanner e stampanti, il contribuente può inviare anche un'autorizzazione ad operare **"tramite strumenti elettronici volti ad assicurare la provenienza"** come per esempio utilizzando un messaggio audio o un messaggio di posta elettronica accompagnato da una foto o depositando il tutto in cartelle condivise nel cloud dell'intermediario.

Le stesse modalità sono consentite **anche per autorizzare la presentazione, di dichiarazioni, modelli e domande di accesso o fruizione di prestazioni all'INPS** per conto del contribuente da parte dell'intermediario.



Una volta cessata l'attuale situazione emergenziale, resta fermo l'obbligo di regolarizzazione, con consegna delle deleghe sottoscritte e della documentazione con le modalità ordinarie.

¹⁰ previsti dalla nota II-bis dell'articolo 1 della Tariffa allegata al DPR n. 131 del 1986

Semplificazione per il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche (art. 26)

L'articolo 26 prevede che il **pagamento dell'imposta di bollo possa essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni:**

- ◆ per il primo trimestre, **nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre** solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell'anno sia **inferiore a 250 euro**;
- ◆ per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare dell'anno sia inferiore complessivamente a 250 euro".

TERMINI VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO SENZA SANZIONI E INTERESSI	
Ammontare primo trimestre inferiore a 250 euro	Termine secondo trimestre
Ammontare primo e secondo trimestre inferiore complessivamente a 250 euro	Termine terzo trimestre

Cessione gratuita di farmaci ad uso compassionevole (art. 27)

L'articolo 27 mira a **neutralizzare gli effetti fiscali delle cessioni di farmaci nell'ambito di programmi ad uso compassionevole**, equiparando ai fini IVA la cessione di detti farmaci alla loro distruzione ed **escludendo la concorrenza del loro valore normale alla formazione dei ricavi ai fini delle imposte dirette**. In generale infatti, le regole fiscali vigenti impediscono che a questa categoria di farmaci possa applicarsi la detrazione dell'IVA e comportano la tassazione ai fini del reddito di impresa.

Modifiche all'art. 32-quater del D.L.124/2019 (art. 28)

L'articolo 28 estende quanto previsto dall'articolo 32-quater del decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2020 (D.L. n. 124/2019) ai dividendi in capo alle società semplici che provengono

da partecipazioni estere al pari di quelli provenienti da partecipazioni italiane. In particolare, le modifiche sono volte a:

- ◆ ricomprenderle nell'ambito di applicazione della disciplina gli utili di fonte estera, con esclusione di quelli provenienti da Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati sui quali continuano ad applicarsi le disposizioni previste dal TUIR;
- ◆ chiarire le modalità di applicazione della ritenuta e dell'imposta sostitutiva previste per gli utili percepiti dalla società semplice per la quota riferibile a soci persone fisiche della medesima società;
- ◆ disciplinare il regime fiscale degli utili percepiti dalla società semplice per la quota riferibile ai soci enti non commerciali e ai soci non residenti della società semplice;
- ◆ disciplinare un regime transitorio per gli utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019 la cui distribuzione è deliberata entro il 31 dicembre 2022. A tali utili si applica il regime fiscale previgente alle modifiche apportate dalla legge di bilancio per il 2018

Disposizioni in materia di processo tributario e notifica degli atti sanzionatori relativi al contributo unificato (art. 29)

L'articolo 29 per agevolare la digitalizzazione anche degli atti giudiziari la cui controversia è stata avviata dalle parti con modalità cartacee, prevede l'obbligo per le parti di depositare gli atti successivi e notificare i provvedimenti giurisdizionali tramite modalità telematiche.

Inoltre, gli Uffici giudiziari possono notificare gli atti sanzionatori derivanti da omesso o parziale pagamento del contributo unificato tramite

- ◆ posta elettronica certificata nel domicilio eletto
- ◆ o, in mancanza di tale indicazione, mediante il deposito presso l'ufficio di Segreteria delle Commissioni tributarie o la cancelleria competente.

Modifiche al credito di imposta per le spese di sanificazione (art. 30)

L'articolo 30 per **incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro e l'acquisto di attrezzature volte a evitare il contagio del virus COVID-19 nei luoghi di lavoro**, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione prevede un credito d'imposta per

- ◆ le spese di **sanificazione degli ambienti e degli strumenti** di lavoro,
- ◆ l'**acquisto di dispositivi di protezione individuale** (quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari)

- ◆ **l'acquisto di altri dispositivi di sicurezza** atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi).

Come indicato nella Relazione illustrativa, sono, inoltre, **compresi i detergenti mani e i disinfettanti**.



Il credito d'imposta è attribuito, fino ad un **massimo di 20.000 euro** per ciascun beneficiario, nella **misura del 50 per cento** delle spese sostenute nel periodo d'imposta 2020.

Incumulabilità indennità 600 euro professionisti e pensioni (art. 34)

L'art 34 in materia accesso all'indennità di 600 euro riservata ai professionisti iscritti alle Casse ordinistiche¹¹ prevede che possono accedere:

- ◆ **solo i professionisti iscritti, in via esclusiva, agli enti di diritto privato di previdenza** obbligatoria di cui decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 e
- ◆ **non titolari di pensione** di anzianità e di vecchiaia.

Questo esclude quindi i professionisti che svolgono anche qualche attività di lavoro dipendente che comporti l'iscrizione alle gestioni INPS.

PIN INPS semplificato nel periodo di emergenza (art. 35)

Fino al termine dello stato di emergenza, l'Inps è autorizzato a rilasciare le proprie **identità digitali (PIN INPS) in maniera semplificata**, acquisendo solo in via telematica gli elementi necessari all'identificazione del richiedente. Resta fermo che al termine del periodo emergenziale sarà necessaria la verifica con riconoscimento diretto, ovvero riconoscimento facciale da remoto con una apposita procedura.

Termini processuali in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare (art. 36)

L'**articolo 36** stabilisce lo **spostamento all'11 maggio 2020 del termine** riguardante:

¹¹ di cui all'articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

- ◆ il rinvio d'ufficio delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari
- ◆ la sospensione del decorso di tutti i termini procedurali.

Sono sospesi, allo stesso modo, anche:

- ◆ i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e quelli relativi ai procedimenti nell'ambito della magistratura militare
- ◆ i termini riguardanti le mediazioni, le negoziazioni assistite e i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie.

Da notare che, i nuovi termini di sospensione **non si applicano ai procedimenti penali** i cui termini scadono nei sei mesi successivi all'11 maggio 2020.

In aggiunta, viene previsto un ulteriore periodo di **sospensione per il processo amministrativo**. In particolare, **dal 16 aprile al 3 maggio inclusi** è stabilita la sospensione dei termini stabiliti per la **notificazione dei ricorsi**.

Infine, la nuova proroga del termine di sospensione si applica anche con riferimento alle funzioni e alle attività della Corte dei conti di cui all'articolo 85 del decreto-legge n. 18 del 2020.

Termine dei procedimenti amministrativi e dell'efficacia degli atti amministrativi in scadenza (art. 37)

L'**articolo 37** del Decreto liquidità proroga al 15 maggio 2020:

- ◆ i **termini dei procedimenti amministrativi**
- ◆ l'**efficacia degli atti amministrativi in scadenza**

Modifiche alla cassa integrazione COVID 19 (art. 41)

L'articolo 41 prevede che:

- possono essere **ricompresi tra i destinatari dell'integrazione CIGO e assegno ordinario e della Cassa integrazione in deroga** anche i **lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020**.
- le domande presentate dalle aziende alle Regioni per la Cassa in deroga sono esenti dall'imposta di bollo.

Dott. Gianluca Timpone

#andràtuttobene

